



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA**

*Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria*

**III CIRCOLO "SAN GIOVANNI BOSCO"**

Via Amando Vescovo, 2 - 76011 Bisceglie (BT)  
Codice Fiscale 83006560722 - Codice Meccanografico BAE070004

**www.terzocircolobisceglie.edu.it**  
**PEO: BAE070004@istruzione.it**  
**PEC: BAE070004@pec.istruzione.it**



Al tutto il personale scolastico

Al Sito web

**OGGETTO : INFORMAZIONI LAVORATORI FRAGILI COVID-19.**

**Il Dirigente Scolastico**

**RICHIAMATI :**

Il DPCM 17 maggio 2020 *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);*

Il Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34 *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);*

La Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 Aprile 2020 *Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;*

Il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020;

Il Documento Tecnico Inail Rimodulazione Misure Sars-Cov-2 nei Luoghi Di Lavoro;

La Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 2020;

La Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 Aprile 2020;

**PREMESSO che:**

- l' art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n° 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n° 77 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell' età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità';
- all' interno della sorveglianza sanitaria la tutela dei lavoratori "fragili" deve prevedere una particolare tutela che possa prevenire l'esclusione degli stessi dal mondo del lavoro;
- per lavoratori "fragili" si intendono quei lavoratori affetti da patologie che ne aumentano la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale quali : soggetti immunodepressi, donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronicodegenerative come diabete, cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie, ecc.;
- i lavoratori sono tenuti, anche se asintomatici, a rivolgersi al proprio medico di medicina generale al fine di ottenere la certificazione comprovante l'esistenza di una situazione di maggiore rischio rispetto alla possibilità di contrarre l'infezione;
- l'Accordo Governo-Parti sociali del 14 marzo 2020 e l'integrazione del 24 aprile 2020 ha stabilito che il medico competente debba segnalare, nel caso in cui le stesse siano da lui conosciute, le situazioni di particolare fragilità ;
- in relazione alle situazioni di particolare fragilità e di patologie attuali o pregresse dei dipendenti il datore di lavoro è tenuto a comunicare a tutti i lavoratori che il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e per gli eventuali provvedimenti del caso;
- il lavoratore che presenti le patologie croniche suindicate deve comunicare di sua iniziativa al datore di lavoro di essere "iper-suscettibile";
- il lavoratore che non rientra nei precedenti punti ha facoltà di chiedere la visita prevista dall'art. 41 comma 2, lettera c) del DLgs 81/ 2008;

#### QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO

Si invitano i soggetti che ricadono nelle condizioni prima indicate ( lavoratori che presentino situazioni di particolare fragilità) a comunicare di propria iniziativa al datore di lavoro di essere "iper-suscettibili" ed a trasmettere la eventuale documentazione medica in loro possesso.

Il Medico Competente dell'Istituto, sulla base della stessa documentazione, valuterà se lo stato di salute rappresenti o meno una condizione da tutelare con maggiore attenzione ed indicherà , laddove necessario, le ulteriori misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle messe in atto per il personale della Scuola.

Si comunica altresì che è fatta comunque salva la possibilità , per i soggetti che lo ritengano opportuno, di richiedere al Medico competente una visita medica ex

art. 41, c. 1, lett. c), del D. Lgs n° 81/08.

Sia la certificazione medica che l'eventuale richiesta di visita dovrà essere inviata alla seguente PEC Istituzionale [baee070004@pec.istruzione.it](mailto:baee070004@pec.istruzione.it).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Maura Iannelli**

Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/93